



Prot. n. 0101468 del 19/11/2019

Ai Presidi di Facoltà

Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale

Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati

Sapienza

Ai Direttori di Dipartimento

**Al Direttore del Centro di Servizi per le attività ricreative,
culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo "Sapienza
CREA - Nuovo Teatro Ateneo"**

**Al Direttore del Centro di Servizi sportivi della
Sapienza "Sapienza Sport"**

Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo – CLA

**Al Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e
Servizi CERSITES**

Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca

Al Presidente del Sistema bibliotecario Sapienza

Al Direttore del Sistema bibliotecario Sapienza

Al Presidente del Polo museale Sapienza

Al Direttore del Polo museale Sapienza

Al Presidente del Centro InfoSapienza

Al Direttore del Centro InfoSapienza

Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo

**Ai Responsabili amministrativi delegati di Facoltà,
Dipartimenti, Scuole e Centri**

Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà

dc

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

CF 80209930587 PI 02133771002

Area Patrimonio e Servizi Economici – APSE

Ufficio Gare, Approvvigionamenti e Sviluppo Edilizio

Settore Gare, lavori, servizi e forniture

P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma

www.uniroma1.it



Ai Direttori delle Aree:

- Affari istituzionali
- Affari legali
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
- Patrimonio e servizi economici
- per l'Internazionalizzazione
- Risorse umane
- Servizi agli studenti
- Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico

Al Capo dell'Ufficio Supporto strategico e programmazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione

Al Capo dell'Ufficio Comunicazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione

Al Capo dell'Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione

Al Capo dell'Ufficio Gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti tributari dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione

Al Capo dell'Ufficio Auditing e controllo di gestione dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione

Al Capo dell'Ufficio Stipendi dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione

Al Capo dell'Ufficio Amministrativo per l'edilizia dell'Area Gestione Edilizia

Al Capo dell'Ufficio manutenzioni edilizie e servizi dell'Area Gestione Edilizia



**Al Capo dell'Ufficio manutenzioni impiantistiche
dell'Area Gestione Edilizia**

**Al Capo dell'Ufficio realizzazione opere dell'Area
Gestione Edilizia**

Al Direttore del Centro di Medicina occupazionale

Al Capo dell'Ufficio speciale Prevenzione e protezione

Al Capo dell'Ufficio per l'Alta Vigilanza

Al Capo dell'Ufficio Organi Collegiali

Al Responsabile del Cerimoniale

e p.c.

Al Responsabile Segreteria particolare del Rettore

**Al Responsabile Segreteria tecnica della Direzione
Generale**

**Oggetto: modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture. D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.
55/2019.**

Gentilissimi,

si segnalano, con la presente, le modifiche normative di maggior rilievo per l'Amministrazione intervenute di recente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto sblocca cantieri) convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Si illustrano, nel prosieguo, gli articoli del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), come novellati, di preminente interesse per l'attività istituzionale dell'Ateneo.



Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Con riferimento all'art. 23 del Codice, la legge di conversione del D.L. n. 32/2019 consente, per gli anni 2019 e 2020, l'affidamento, sulla base del solo progetto definitivo, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di qualsiasi importo, ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo in questione si ricorda che nel testo previgente era stata prevista la **facoltà** di articolare il progetto di fattibilità tecnico-economica in due fasi: documento delle alternative progettuali e progetto di fattibilità, a prescindere dall'importo dei lavori e ai soli fini dell'inserimento dell'intervento nel documento di programmazione triennale delle opere, nonché dell'espletamento del dibattito pubblico, di concorsi di progettazione e di idee.

Nel testo novellato, invece, si pone l'**obbligo** di articolare il progetto di fattibilità in due fasi per i soli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, anche ai fini della programmazione, nonché per l'espletamento del dibattito pubblico, dei concorsi di progettazione e di idee.

Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tale predetta disposizione deve essere letta in coordinamento con l'art. 21 del Codice, rispetto al quale, tuttavia, non è intervenuta alcuna modifica da parte del legislatore, ed in particolare con il comma 3 di detto articolo, che dispone: *"Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio*



bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5."

Ancora in tema di progettazione, si evidenzia che l'art. 1 comma 10 della L. n. 55/2019 ha stabilito che, **fino al 31/12/2020**, possono essere oggetto di riserve gli aspetti progettuali *"che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 50/2016, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo."* Si specifica all'uopo che l'art. 25 concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico e l'art. 205 disciplina l'istituto dell'accordo bonario, che consente di definire in via stragiudiziale le controversie che potrebbero insorgere fra le parti durante la fase dell'esecuzione contrattuale.

Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

Il comma 7 dell'art. 24, come novellato dall'art. 1, comma 20, lett. b) della L. n. 55/2019, consente agli operatori economici, già aggiudicatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara, di essere affidatari di concessioni di lavori pubblici; la medesima possibilità è consentita ai loro controllati, controllanti o collegati.

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)

L'art. 1, comma 20, lett. d) della L. n. 55/2019 ha soppresso l'obbligo di pubblicazione, entro i due giorni successivi alla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalle procedure di affidamento e le



ammissioni. È stato ugualmente espunto l'obbligo di avviso ai candidati e ai concorrenti, entro i due giorni dall'adozione, dei predetti provvedimenti. Si evidenzia che la presente modifica deve essere letta in coordinamento con la norma introdotta con il **comma 2-bis** dell'articolo 76 del Codice, ove il legislatore ha statuito l'obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare ai candidati e ai concorrenti i succitati provvedimenti entro il diverso termine di cinque giorni.

Il previgente obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di esclusione e di ammissione, entro due giorni, era finalizzato alla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del Codice del Processo Amministrativo, recante la disciplina del cd. **rito superaccelerato**, ora abrogato ad opera della L. n. 55/2019.

In sostanza non sussiste più, per gli operatori economici partecipanti ad una procedura di gara, l'onere di impugnare i provvedimenti di esclusione o di ammissione entro 30 giorni dalla disponibilità dei provvedimenti stessi, potendo invece attendere l'esito della procedura, per valutare l'utilità del contenzioso.

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

L'art. 1, comma 20, lett. g1) e g2) della L. n. 55/2019, ha stabilito l'obbligo, nell'ambito dei contratti per lavori, servizi e forniture, di computare il valore complessivo della totalità dei lotti, al fine dell'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria e delle conseguenti procedure di gara da esperire, anche quando non sia previsto che i singoli lotti siano aggiudicati "contemporaneamente".

L'art. 1, comma 20, lett. g3) della L. n. 55/2019, modifica il comma 18 dell'art. 35, estendendo l'istituto dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, già previsto per i lavori, anche ai servizi e alle forniture, mediante l'utilizzo del termine "*prestazione*".

L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Tuttavia, per l'erogazione della stessa, il legislatore ha previsto, quale *conditio sine qua non*, l'onere, in capo all'aggiudicatario, di costituzione di



apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, in base al cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Tuttavia, il beneficiario decade dall'anticipazione, con il conseguente obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi ad egli imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Occorre evidenziare che la norma in commento presenta molteplici criticità interpretative che si riverberano sull'applicazione concreta della medesima.

In primo luogo si ritiene che possa non applicarsi tale istituto ai contratti aventi esecuzione istantanea, poiché l'anticipazione, in tal caso, risulterebbe priva di utilità pratica per l'appaltatore e, nel contempo rischierebbe di aggravare gli adempimenti della stazione appaltante.

In secondo luogo si ritiene che per servizi e forniture ripetitivi e pluriennali, l'anticipazione possa essere applicata per ciascuna annualità, indicando espressamente tale modalità negli atti di gara.

In terzo luogo si fa presente che la norma ancora l'importo dell'aggiudicazione al valore del contratto, si ritiene, dunque, che per "valore del contratto" possa intendersi il valore dell'affidamento, nei casi in cui vi sia una esecuzione in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

Infine, poiché la norma prevede che la corresponsione dell'anticipazione debba avvenire entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, si suggerisce di dare evidenza dello stesso mediante un atto scritto: un contratto, ovvero un verbale di consegna.



Art. 36 (Contratti sotto soglia)

Con l'art. 1, comma 20, lett. h), nn.1-6 della L. n. 55/2019 sono state ridefinite le fasce di importo e le modalità di affidamento degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Pertanto, a partire dal **18 giugno 2019**, data di entrata in vigore della legge di conversione, l'affidamento dei contratti sotto soglia può avvenire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), b), c), c-bis), e d), con le seguenti modalità distinte per fasce di importo:

a) importo inferiore a 40.000,00 euro: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

b) importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alla soglia comunitaria per le forniture ed i servizi: affidamento diretto previa **valutazione di tre preventivi**, ove esistenti, **per i lavori**, ovvero **per i servizi e le forniture**, previa valutazione di **almeno cinque operatori economici**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del **criterio di rotazione degli inviti**.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento **contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati**.

La nuova procedura prevista dal legislatore, con l'intenzione di operare una semplificazione ed una snellezza dei procedimenti in esame, sembra configurare un affidamento diretto cd. "ibrido".

Infatti, a fronte della terminologia utilizzata dal legislatore: "affidamento diretto", occorre esperire, per i lavori, una valutazione di tre preventivi, mentre, per i servizi e le forniture, una valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.



Sono previste, dunque, in buona sostanza, le medesime fasi della procedura negoziata, con l'unica eccezione della possibilità, ai sensi del novellato art. 32, comma 2 del Codice, di adottare una determina a contrarre semplificata, come per il caso dell'affidamento diretto.

Tuttavia, l'applicazione di tale ultima disposizione, in particolare per i servizi e le forniture, potrebbe comportare il rischio di esperire una procedura, composta da più fasi, anche per importi rilevanti, senza la preventiva copertura contabile e senza la preventiva autorizzazione all'acquisto.

Appare oltremodo inapplicabile una eventuale semplificazione che riguardi la documentazione da richiedere ai soggetti invitati. Infatti, l'unica norma che prevede una semplificazione in tal senso è da rinvenire nel comma 1, ultimo periodo dell'art. 93 del Codice, relativa alla possibilità di non richiedere, in sede di partecipazione, la cauzione provvisoria, facoltà, però, prevista esclusivamente per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e non anche per quelle di cui al medesimo articolo, comma 2, lett. b).

In considerazione della incertezza del quadro normativo così delineatosi, nelle more dell'adozione del Regolamento unico, di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice, ed in assenza di giurisprudenza in materia, nonché di indicazioni in merito da parte dell'ANAC, si ritiene opportuno, anche a seguito di avvenuta consultazione di altri Atenei, porre in essere quanto previsto per la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, nel rispetto di quanto suggerito dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro: procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice **previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici**, nel rispetto del **criterio di rotazione degli inviti**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi



di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento **contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;**

c-bis) lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro: procedura negoziata di cui alla precedente lett. c), fatto salvo il maggior numero minimo di soggetti da consultare, **almeno quindici operatori economici**, ove esistenti;

d) lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alla soglia comunitaria: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'**art. 97, comma 8 del Codice**, relativamente all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Si evidenzia altresì che, pur essendo stato abrogato dalla legge di conversione, il comma 5 dell'art. 36 che prevedeva, per gli appalti sotto soglia, la verifica dei requisiti in capo al solo aggiudicatario, questa resta ferma in virtù dell'art. 85, comma 5 del Codice.

Per quanto riguarda specificamente gli acquisti operati sui mercati elettronici, il novellato comma 6-bis prevede che la **verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80** del Codice, ai fini dell'ammissione e della permanenza nei predetti mercati sia effettuata dal soggetto responsabile del mercato stesso su un campione significativo di operatori economici, **non più limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro** come nel previgente regime, ma per tutti gli affidamenti sotto soglia. Ciò sino all'adozione del Decreto per l'attuazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice anche mediante interoperabilità fra sistemi (in via transitoria le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC).

Inoltre, in base al **comma 6-ter** (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 55/2019), è previsto **l'obbligo per le stazioni appaltanti**, che effettuino le procedure di affidamento nell'ambito dei citati mercati elettronici, di **verificare sempre, in capo**



all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché di procedere alla verifica del possesso dei **requisiti generali** soltanto quando l'aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis sopracitato.

Si pone in evidenza la probabile difficoltà operativa nell'applicazione di tale disposizione, in relazione alla conoscibilità degli operatori economici verificati a campione dalla CONSIP Spa nell'ambito del MEPA.

Il novellato comma 7 dell'art. 36, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della L. n. 55/2019, rinvia al Regolamento unico per quanto concerne la disciplina di tutte le modalità di esperimento delle procedure di affidamento sotto soglia. Occorre, tuttavia, precisare che fino all'adozione del predetto Regolamento, restano in vigore o conservano l'efficacia, le Linee Guida ANAC e i decreti richiamati dall'art. 216, comma 27-octies del Codice, nella misura in cui siano compatibili con il Codice stesso e a condizione di non essere oggetto delle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 2018/2773. Pertanto, l'ANAC non ha potuto provvedere ad operare l'aggiornamento, in particolare delle Linee Guida n. 4, all'ultima novella legislativa.

Infine, si evidenzia che l'art. 36, comma 9-bis del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti procedano discrezionalmente all'aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV"), con l'unica eccezione dei casi di obbligatorietà di tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.

Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

Il legislatore ha riscritto il comma 2 dell'art. 47, precisando che i consorzi stabili tra imprenditori individuali, società commerciali o cooperative ovvero di professionisti e di ingegneria, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del Codice, **eseguono** le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati



indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Per i **lavori**, si demanda al nuovo Regolamento unico (e non più alle Linee Guida ANAC), per stabilire, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite in capo al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Rispetto alla previgente disciplina, viene previsto che **non costituisce subappalto**, altresì, l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.

È stato, quindi, introdotto il nuovo comma 2-bis, che detta disposizioni concernenti i **consorzi stabili nell'ambito dell'affidamento di servizi e forniture**. In particolare esso stabilisce che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella documentazione di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti, in capo ai singoli consorziati.

Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

L'art. 1, comma 1, lett. b), della L. n. 55 del 2019, ha sospeso, **fino al 31 dicembre 2020**, il quarto periodo, dell'art. 59, comma 1, che prevedeva il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd. appalto integrato), ad eccezione di alcune ipotesi ivi elencate.

L'intento del legislatore, con la sospensione di tale divieto, appare essere, *prima facie*, quello di reintrodurre temporaneamente la possibilità di ricorrere all'**appalto integrato**. Tuttavia tale intento non sembra essersi concretizzato.

Infatti, resta pienamente applicabile il terzo periodo del comma 1 dell'articolo in esame che sancisce che: *“Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis (n.d.r.: casi particolari in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori), gli appalti*



relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.”

In tal modo si stabilisce, quale regola generale, l'esistenza del progetto esecutivo da porre a base di gara, con **l'unica** eccezione prevista nel comma 1-bis dell'art. 59, infatti la novella legislativa ha escluso, sia pure temporaneamente, la possibilità di esperire l'appalto integrato nelle ipotesi elencate nel quarto periodo del comma 1.

La L. n. 55/2019 ha introdotto, altresì, il comma 1-quater dell'art. 59, il quale prevede, nell'ipotesi di appalto integrato, che:

“Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”

Art. 77 (Commissione giudicatrice)

L'art. 1, comma 1, lett. c), della L. n. 55 del 2019, ha disposto la sospensione, **fino al 31 dicembre 2020**, dell'art. 77, comma 3, recante l'obbligo di ricorrere all'albo unico dei commissari di gara, attualmente ancora non operativo, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del Codice.

D'altra parte, come noto, in base alla norma transitoria stabilita dall'art. 216, comma 12 del Codice, sino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione al succitato Albo la commissione giudicatrice *“continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”*. Per la materia si rinvia al Regolamento interno



contenuto nelle disposizioni direttoriali n. 538 dell'11/02/2016 e n. 3736 del 26/07/2016.

Art. 80 (Motivi di esclusione)

Diversi sono i commi dell'art. 80 del Codice interessati dalla novella legislativa.

L'art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019, nelle more della complessiva revisione del Codice, ha sospeso, **fino al 31 dicembre 2020**, la prescrizione, contenuta nei commi 1 e 5 dell'art. 80, dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara, per le cause ivi contemplate, quando riferite ad un subappaltatore indicato nella terna ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del Codice.

È stato previsto, al comma 2, ult. periodo dell'art. 80, che le imprese, sottoposte ad interdittiva antimafia oggetto di impugnazione, possano richiedere al Tribunale competente l'applicazione del controllo giudiziario sull'azienda, evitando così il divieto di contrattazione con la P.A. e dunque l'esclusione dalla gara.

È stato precisato al comma 3 dell'art. 80 che: **i)** i motivi di esclusione, di cui ai commi 1 e 2, operano, tra l'altro, nei confronti del socio di maggioranza quando la società abbia un **numero di soci pari o inferiore a quattro** (non più solo inferiore a tale numero); **ii)** nei casi di condanna ad una **pena accessoria perpetua**, l'esclusione non opera quando tale condanna **è stata dichiarata estinta** ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale.

Sono state meglio precisate le **procedure concorsuali e di crisi di impresa** che determinano l'esclusione, individuate alla lett. b), comma 5, dell'art. 80 nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero nella pendenza del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (anch'esso integralmente riformulato, come di seguito indicato) e dall'art. 186-bis della L. Fallimentare (R.D. 267/1942) per il concordato con continuità.



Tra i casi di illecito professionale è stato introdotto, con la lett. c-quater) del comma 5, quale ulteriore motivo di esclusione, il grave inadempimento dell'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Il **comma 10 dell'art. 80 del Codice** è stato riformulato in considerazione della disciplina della legge n. 3 del 2019 cd. Spazza-corrotti; pertanto se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della **pena accessoria** dell'incapacità a contrattare con la P.A., l'interdizione è: **a) perpetua** nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, comma 1, primo periodo, cod. penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del cod. penale; **b) pari a 7 anni** nei casi previsti dall'art. 317-bis, comma 1, secondo periodo, del cod. penale, **salvo che sia intervenuta riabilitazione**; **c) pari a 5 anni** nei casi diversi da quelli di cui alle lett. a) e b), **salvo che sia intervenuta riabilitazione**.

È stata, quindi, introdotta la **previsione** al comma 10-bis dell'art. 80 secondo la quale, nei casi stabiliti dal comma 5 dell'art. 80 (comprendenti cause di esclusione discrezionali e non automatiche), la durata di esclusione di 3 anni **decorre dalla data di accertamento del fatto** in via amministrativa, ovvero, **in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza passata in giudicato**; nelle more della definizione del giudizio, la stazione appaltante deve comunque tenerne conto, nell'esercizio della propria discrezionalità, per la valutazione della sussistenza del presupposto per l'esclusione.

Art. 86 (Mezzi di prova)

Con l'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 16, della L. n. 55/2019, del **comma 2-bis, dell'art. 86 del Codice** è stato espressamente previsto che, **ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice, in capo all'operatore economico, alle imprese ausiliarie e ai subappaltatori, i certificati e la restante documentazione **hanno durata pari a sei mesi dalla data del rilascio**.



Inoltre, **con la sola esclusione del DURC**, per i certificati e i documenti già acquisiti e scaduti da **non oltre 60 giorni**, e a condizione che sia pendente il procedimento di acquisto, la stazione appaltante **può verificare l'assenza dei motivi di esclusione** richiedendo direttamente agli enti certificatori di confermare il contenuto dei certificati dai medesimi rilasciati; detti enti sono tenuti a riscontrare la richiesta **nel termine di 30 giorni**, decorso il quale, per effetto del silenzio assenso, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.

I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati anche per procedimenti diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti.

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

L'art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55/2019 conferma quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice nel testo novellato dal D.L. n. 32/2019: pertanto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo resta il criterio di aggiudicazione esclusivo per i seguenti **contratti di servizi e forniture**:

a) contratti relativi **ai servizi sociali**, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera** (nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Codice), fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

b) contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale**, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;

b-bis) contratti di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, **caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**.

È possibile adottare il criterio del minor prezzo nel caso di **servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**,



fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. Pertanto, l'obbligo di adeguata motivazione, da esprimere nella determina a contrarre, ai sensi del comma 5 dell'art. 95, appare oggi limitato al solo caso soprariportato.

Occorre, altresì, rilevare che **non è stata confermata** in sede di conversione la **disposizione** con cui il D.L. n. 32/2019 **aveva eliminato** dal comma 10-bis dell'art. 95 del Codice **il limite del 30% per il punteggio economico**, già introdotto con il D.lgs. n. 56/2017, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per effetto della mancata conversione in legge della citata disposizione, **il detto limite del 30%** resta, quindi, in vigore.

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

Il comma 20, lettera u), dell'articolo 1 della legge di conversione reca modifiche all'articolo 97 del Codice in tema di offerte anomale. In particolare, il comma 2 dell'articolo in esame è stato sostituito da un nuovo comma 2 e dai commi 2-bis e 2-ter, ed è stato altresì parzialmente modificato il comma 3. Con il nuovo comma 2 è stato previsto che nel caso di criterio del prezzo più basso e di un numero di **offerte ammesse pari o superiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia come di seguito determinata:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);



c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

L'operazione definita dal comma 2 ha evidenziato una difficoltà applicativa, a causa della formulazione sintetica dell'algoritmo.

In particolare, in ordine all'interpretazione sul prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lett. d), la Regione Toscana ha chiesto un chiarimento al MIT, che mediante la Circolare del 05 luglio 2019, ha fornito un'interpretazione risolutiva della suddetta disposizione, evidenziando che l'algoritmo da utilizzare per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è il seguente:

$$SA = MAR + SMA \times [1-(c1 \times c2)/100]$$

dove

SA = soglia di anomalia;

MAR = media aritmetica calcolata come descritto alla lettera a) dell'articolo 97, comma 2;

SMA = scarto medio aritmetico;

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi;

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo si rimanda alla succitata Circolare del MIT.

Tuttavia, occorre segnalare che l'interpretazione fornita dal MIT è stata recentemente contraddetta dal TAR Marche (TAR Marche, Ancona, sez. I, sent. 07 ottobre 2019, n. 622) che ha espresso il diverso orientamento secondo il quale il decremento, di cui alla suddetta lett. d), deve essere effettuato impiegando valori



percentuali e non assoluti come affermato, invece, nella Circolare del MIT, che, al momento, deve essere considerata quale unico riferimento.

Pertanto, si fa presente che la piattaforma U-Buy è impostata per eseguire automaticamente il calcolo di cui sopra secondo l'interpretazione resa dal MIT.

Con il comma 2-bis è stato previsto che nel caso di criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e di un numero di **offerte ammesse inferiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia come di seguito determinata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

In ogni caso i detti **metodi per la determinazione della soglia di anomalia non si applicano quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5.**



Inoltre, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, così come stabilito con il nuovo comma 2-ter.

Qualora il **criterio utilizzato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, il novellato comma 3 dell'art. 97 prevede che il metodo di determinazione dell'**anomalia delle offerte** (i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione devono essere entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara) **sia utilizzato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre**.

A prescindere dal criterio di aggiudicazione utilizzato resta ferma l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 6, dell'art. 97, secondo cui la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il comma 8, nel testo da ultimo modificato dalla L. n. 55/2019, art. 1, comma 20, lett. u), prevede che nelle **procedure sotto soglia, le quali non presentino carattere transfrontaliero**, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il **criterio del prezzo più basso**, la stazione appaltante **è tenuta a prevedere** negli atti di gara **l'esclusione automatica delle offerte anomale**, costituite dalle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 97. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, relativi alla verifica in contraddittorio, sulla base dei giustificativi, dell'offerta anomala.

In ogni caso l'esclusione automatica **non opera** quando il **numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci**, pertanto si dovrà sottoporre a verifica l'offerta risultata anomala, a seguito del calcolo della soglia di anomalia.



Rispetto alla previgente disciplina, quindi, la stazione appaltante **non ha più la facoltà, ma l'obbligo di prevedere l'esclusione automatica, fatto salvo il caso in cui l'affidamento**, pur essendo di importo inferiore alle soglie comunitarie, **abbia carattere transfrontaliero**, attesa la modifica apportata alla norma per effetto della procedura di infrazione n. 2018/2273. In tale ultimo caso la stazione appaltante potrà, quindi, procedere all'esclusione del concorrente, la cui offerta sia risultata anomala, solo in esito alla verifica dei giustificativi ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice.

Art. 105 (Subappalto)

In parziale recepimento dei rilievi contenuti nella procedura di infrazione n. 2018/2273 (punto 1.3), determinati dal contrasto tra le direttive europee in materia di appalti e concessioni e le norme nazionali sul subappalto, nonché dal rilievo per cui i limiti della normativa italiana al subappalto sarebbero altresì violativi del principio europeo di proporzionalità (di cui all'art. 18, par. 1, Dir. 2014/24/UE), sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina del subappalto, stabilendo **fino al 31/12/2020** la deroga parziale al comma 2 dell'art. 105 del Codice e la sospensione delle seguenti ulteriori disposizioni del Codice: art. 105, comma 6; art. 174 comma 2, terzo periodo, e come già illustrato, art. 80, comma 1 quanto al periodo *“anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6”* e comma 5 stesso periodo.

Pertanto, fino alla predetta data: **i) la quota subappaltabile** è stata elevata al **limite massimo del 40%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, con determinazione rimessa in concreto alla stazione appaltante negli atti di gara; **resta fermo** per i contratti di lavori anche **il limite del 30%** previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice per le categorie superspecialistiche, percentuale che si aggiunge a quella del 40% (art. 89, comma 11, cd. **SIOS**); **ii) è sospeso** l'obbligo per gli operatori economici di indicare in sede di gara la **terna dei subappaltatori**; **iii) sono sospese le verifiche in sede di gara dei motivi di esclusione riferite ai subappaltatori**, con l'importante conseguenza che gli eventuali motivi di esclusione



del subappaltatore **non comportano l'esclusione del concorrente** in fase di gara, ma rilevano solo in sede di esecuzione del contratto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto ovvero della sostituzione del subappaltatore (ai sensi dell'art. 105, commi 4 e 12 del Codice).

Sempre in materia di subappalto, occorre segnalare la recentissima sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la normativa comunitaria di settore *“osta a una normativa nazionale, [...], che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”*.

Considerato che, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 TUE e 267 TFUE, spetta alla Corte di Giustizia Europea interpretare ed assicurare l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione Europea in tutti gli Stati membri e, di conseguenza, che i giudici nazionali sono tenuti ad adeguarsi all'interpretazione resa dalla Corte, sul punto è auspicabile un celere intervento risolutivo del legislatore.

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

La L. n. 55/2019 ha anticipato l'entrata in vigore di alcune modifiche introdotte dal D.lgs. n. 14/2019, *Codice sulla crisi di impresa*, destinato ad entrare in vigore, salvo alcune disposizioni già operative, il 15 agosto 2020.

In particolare, è stato **integralmente sostituito l'art. 110** nei termini di seguito illustrati:

- I. **l'eliminazione della possibilità** (sinora ammessa su autorizzazione del giudice), **per l'impresa fallita autorizzata all'esercizio provvisorio**, di partecipare a **nuove procedure di affidamento** di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero di essere affidataria di subappalti. Resta ferma la possibilità per l'impresa fallita, autorizzata all'esercizio provvisorio, di **proseguire nell'esecuzione dei contratti già stipulati** con l'autorizzazione del giudice delegato;



- II. l'estensione della disciplina prevista dall'art. 186-bis R.D. 267/1942 e ss.mm. e ii. (Legge Fallimentare) alle imprese che hanno depositato la domanda per il concordato cd. "in bianco" (art. 161, comma 6, L. Fallimentare), con la precisazione che tra la data del deposito della domanda ed il deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo (art. 163, L. Fallimentare), è necessario **l'avvalimento** dei requisiti di un altro operatore economico (**art. 89** D.lgs. n. 50/2016) per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici; **successivamente all'ammissione al concordato preventivo**, l'avvalimento non è più necessario, **tuttavia l'ANAC può comunque** subordinare la partecipazione alla gara, l'affidamento del subappalto e la stipulazione dei relativi contratti, alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga comunque di un altro soggetto in possesso dei requisiti (generali e di capacità finanziaria, tecnico-economica), che si impegni nei confronti della stazione appaltante e del concorrente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto o della concessione le risorse necessarie all'esecuzione ed a subentrare al concorrente o all'aggiudicatario, ove questo non sia in grado di dare regolare esecuzione al contratto e non sia in possesso dei requisiti aggiuntivi stabiliti dall'ANAC con apposite Linee Guida. In ogni caso, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, Legge Fallimentare, come novellato dall'art. 2, comma 2, lett. b) punto 2) della L. n. 55/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 161 della L. Fallimentare, **la partecipazione alle procedure di affidamento** di contratti pubblici **deve essere autorizzata dal Tribunale**, e, dopo il decreto di apertura della procedura, dal **giudice delegato**, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- III. l'impresa ammessa al concordato preventivo **può proseguire** l'esecuzione dei contratti pubblici in corso, a condizione che il professionista designato dal debitore attesti che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio (art. 186-bis, comma 3, ult. periodo, aggiunto dalla Legge di conversione del D.L. n. 32/2019).



La nuova disciplina recata dall'art. 110 del Codice, **si applica** alle procedure di gara:

- di cui il bando od avviso con cui si indice la gara sia pubblicato **nel periodo compreso tra il 19 aprile 2019 ed il 15 agosto 2020**, data di entrata in vigore del D.lgs. n.14/2019, ovvero
- per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi od avvisi, alle procedure in cui **gli inviti a presentare le offerte** siano inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

A decorrere dal **15 agosto 2020**, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 372 del citato D.lgs. n. 14/2019.

Art. 133 (Principi generali per la selezione dei partecipanti)

La L. n. 55/2019 (art. 1, comma 3) ha **esteso in via temporanea sino al 31 dicembre 2020**, con riferimento alle procedure aperte nei **settori ordinari** (sia sotto soglia che di rilievo comunitario), l'applicazione dell'art. 133, comma 8, del Codice, che già prevede, limitatamente ai settori speciali, **l'inversione delle fasi del procedimento**, consentendo alla stazione appaltante di valutare le offerte, **prima** della verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti, a condizione che il ricorso all'anzidetta inversione venga indicato specificamente nel bando di gara.

La citata disposizione stabilisce quanto segue: *“Nelle **procedure aperte**, gli enti aggiudicatori **possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti**. Tale facoltà può essere esercitata **se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara**. Se si avvalgono di tale possibilità, le **amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente**, in modo che **nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice**”.*



Tuttavia, l'intento del legislatore di introdurre una misura volta a semplificare e velocizzare la gestione e la conclusione delle operazioni di gara, potrebbe essere vanificato a causa di dubbi interpretativi e di criticità applicative della norma in esame, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) l'inversione sembra riguardare esclusivamente l'esame della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità (artt. 80, 83, 84, 87 e 89 del Codice) e non anche l'esame della documentazione amministrativa quale la garanzia provvisoria (art. 93), il pagamento del contributo ANAC, l'adesione ai patti di integrità/legalità (articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012), l'eventuale sopralluogo obbligatorio, il mandato e l'impegno in caso di raggruppamento temporaneo. Pertanto potrebbe rendersi necessario uno "sdoppiamento" temporale della fase di esame della documentazione amministrativa;
- b) l'eventuale soccorso istruttorio relativo ai motivi di esclusione ex articolo 80 o ai requisiti, avverrebbe necessariamente a seguito dell'apertura delle offerte economiche, circostanza, questa, che potrebbe esporre lo svolgimento della procedura di gara a rischi collusivi fra gli operatori economici partecipanti.

Giova, peraltro, osservare che, ferme restando le criticità sopra esposte, la suddetta esigenza di semplificazione delle operazioni di gara risulta maggiormente funzionale alle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, in ragione dell'elevato numero di operatori economici che, statisticamente, vi partecipano. La consistenza del fattore partecipativo è, invece, meno frequente nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle quali l'inversione procedimentale appare essere di scarsa utilità.

Art. 174 (Subappalto)

Analogamente a quanto sopra evidenziato per il subappalto in materia di appalti relativamente all'art. 105, comma 6, si segnala che, l'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge di conversione n. 55/2019, ha disposto la **sospensione**



dell'obbligo dell'indicazione della **terna dei subappaltatori** anche nel caso di concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, **fino al 31 dicembre 2020**.

Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

Con l'art. 1, commi 7 e 8 della L. n. 55/2019, il legislatore ha stabilito che **sino al 31 dicembre 2020: i) il limite di importo dei progetti definitivi** di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, per i quali è richiesto il **parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici** (art.

215, comma 3 del Codice), è aumentato da 50 a **75 milioni di euro**; al di sotto di tale importo, il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, salvo casi di particolare complessità; **ii) il termine per la formulazione del parere da parte del Cons. Sup. LL. PP. è dimezzato a quarantacinque giorni** (rispetto ai 90 giorni originariamente previsti) dalla trasmissione del progetto; si rammenta che decorso tale termine, si forma il silenzio assenso e, pertanto, il parere si intende reso **in senso favorevole**.

Inoltre, il comma 9 dell'art. 1 della L. n. 55/2019 stabilisce, altresì, che il Cons. Sup. LL. PP., in sede di espressione del parere, debba pronunciarsi anche sulla **“valutazione di congruità del costo”** dell'opera. La detta valutazione di congruità può essere richiesta dalle Amministrazioni *“in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse”* **anche fuori dei casi in cui sia obbligatorio il parere** del Cons. Sup. LL. PP.; la valutazione di congruità è resa nel **termine di 30 giorni, decorsi i quali le Amministrazioni possono comunque procedere**.

Vale, peraltro, rilevare che in tal caso, diversamente dal meccanismo previsto per l'espressione del parere, la legge **non qualifica in senso positivo** lo spirare del termine di 30 giorni, ma si limita a stabilire che l'Amministrazione richiedente la valutazione di congruità **possa comunque procedere** (approvando il progetto definitivo ovvero assegnando i finanziamenti).



Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalla legge a carico dell'Amministrazione, preventivamente all'approvazione del progetto, per assicurare la congruità del costo dell'opera, ivi incluso l'**aggiornamento dei prezziari**, di cui all'art. 23, comma 16, ult. periodo del Codice e la **validazione del progetto**, previa verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Regolamento unico

Come previsto dal comma 27-octies, dell'art. 216 del Codice, introdotto dall'articolo 1, comma 20, lettera gg) della L. n. 55/2019, **entro il 16 ottobre 2019** avrebbe dovuto essere emanato un **Regolamento unico** che avrebbe dovuto sostituire talune Linee Guida dell'ANAC e taluni decreti attuativi già previsti nel Codice.

*Fino all'emanazione del **Regolamento unico**, il predetto comma dispone che “le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci [...] in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia.”.*

Pertanto, come riferito in precedenza, il MIT e l'ANAC, nelle more dell'adozione del nuovo **Regolamento unico**, potranno aggiornare, secondo le rispettive competenze, esclusivamente i decreti e le Linee Guida che fanno riferimento alle citate procedure di infrazione comunitaria e ciò ai soli fini dell'archiviazione delle procedure medesime.

Si rammenta che la procedura di infrazione n. 2017/2090 ha ad oggetto la materia della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La stessa



inerisce, in particolare, alla disciplina dei **termini** di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.

Con la procedura di infrazione n. 2018/2273, la Commissione Europea ha individuato disposizioni non conformi in diversi articoli del Codice. In particolare i punti controversi riguardano i criteri di calcolo del valore dell'appalto, le cause di esclusione (requisiti generali), i limiti previsti per l'avvalimento e per il subappalto, l'esclusione automatica delle offerte anomale.

In sede di conversione è stato inserito nel comma 27-octies dell'art. 216 l'**elenco delle materie oggetto del Regolamento unico**:

- a)** nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b)** progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c)** sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d)** procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e)** direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f)** esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g)** collaudo e verifica di conformità;
- h)** affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i)** lavori riguardanti i beni culturali.

Si riportano, nella tabella seguente, gli articoli del D.lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali il legislatore ha disposto l'introduzione del citato Regolamento unico, con l'indicazione dei rispettivi provvedimenti che, ove emanati, saranno sostituiti dal Regolamento medesimo.



Articolo D.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che sarà sostituito dal Regolamento unico
23, comma 3	Decreto MIT, sui livelli di progettazione (non emanato).
24, commi 2 e 5	Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016.
31	Linee Guida ANAC n. 3, relative al ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
36	Linee Guida ANAC n. 4, relative ai contratti sotto soglia.
47	Decreto di cui all'art. 84 sui requisiti di qualificazione per i consorzi. (non emanato).
59	Nessun provvedimento – Il regolamento unico disciplinerà i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione esecutiva di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
83, comma 2	Decreto MIT sul Sistema di qualificazione SOA (non emanato).
84	Decreto MIT di cui all'art. 83, comma 2 (non emanato) cui rinviava l'art. 84, in materia di Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, per la definizione dei livelli standard di qualità dei controlli che le SOA devono effettuare.
86, comma 5-bis	Decreto MIT di cui all'art. 83, comma 2 (non emanato) cui rinviava l'art. 86, comma 5-bis, per la definizione dello schema del certificato di esecuzione dei lavori.
89, comma 11	Decreto MIT n. 248/2016 sulle categorie superspecialistiche.
102	Decreto MIT con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti da certificato di regolare esecuzione (non emanato).
111	Decreto MIT n. 49/2018 relativo alla Direzione e al direttore dei Lavori.
146	Decreto MIBACT n. 154/2017 con cui sono stabiliti i livelli e i



Articolo D.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che sarà sostituito dal Regolamento unico
	<i>contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali.</i>
197	<i>Decreto MIT sul sistema di qualificazione del contraente generale (non emanato).</i>
199, comma 4	<i>Decreto MIT di cui all'art. 83, comma 2 (non emanato), al quale rinviava l'art. 199, comma 4, ai fini del rilascio dell'attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali da parte del MIT. Tale rilascio, ad opera del MIT, era stabilito fino all'entrata in vigore del citato decreto.</i>
213, comma 2	<ul style="list-style-type: none">– <i>Linee Guida ANAC n. 1 relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;</i>– <i>Linee Guida ANAC n. 2, relative all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa;</i>– <i>Linee Guida ANAC n. 8, relative al ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.</i>

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Per completezza, infine, si segnala che l'art. 4 del D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, ha stabilito che “**Le disposizioni** di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **in tema di ricorso al mercato elettronico** e di utilizzo della rete telematica, **non si applicano alle università statali** e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, **per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.**”, pertanto per tali acquisti non vi è più l'obbligo di ricorrere al M.E.P.A..

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il dott. Diego Caramanna, Settore Gare lavori, servizi e forniture, Area Patrimonio e Servizi Economici, ai seguenti recapiti: tel. 06/ 4969.0451 (30451) – gare.appalti@uniroma.it



Certa della puntuale osservanza delle indicazioni summenzionate, con riserva di comunicare novità in materia, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

F.to: IL DIRETTORE GENERALE